



N.protocollo: 03/2008

Oggetto: FINANZIARIA 2008 - LA NUOVA TASSAZIONE FISSA DEL REDDITO D'IMPRESA E DI PARTECIPAZIONE AL 27,50%

Data: 15 gennaio 2008

La Finanziaria 2008 ha introdotto un nuovo regime (opzionale) di tassazione proporzionale per le persone fisiche esercenti attività d'impresa ovvero per i redditi da partecipazione in società di persone. Il regime prevede la possibilità di tassare il reddito d'impresa, o di partecipazione, separatamente **con l'aliquota fissa del 27,50%**. Tale circostanza si potrebbe rilevare particolarmente vantaggiosa in quanto la tassazione Irpef, ordinariamente prevista con aliquote progressive per scaglioni di reddito (che per i redditi eccedenti i 28.000 euro prevede una tassazione che va dal 38% sino al 43% qualora il reddito superi i 75.000 euro), viene sostituita con un una tassazione ad aliquota fissa pari al 27,50%.

Il nuovo regime sconta, però, un importante handicap. La tassazione proporzionale, infatti, è solo "provvisoria" nel senso che è subordinata al fatto che gli utili restino investiti in azienda. Nel momento in cui questi vengono prelevati per essere utilizzati ai fini privati, infatti, si torna alla ordinaria tassazione progressiva scomputando a credito, però, l'imposta sostitutiva versata.

Si propone di seguito una breve tabella riassuntiva delle principali caratteristiche del nuovo regime di tassazione, avendo cura di segnalare che al momento attuale manca ancora il decreto attuativo che disciplinerà, tra gli altri, i termini e le modalità di opzione nonché alcuni aspetti operativi che non trovano adeguata regolamentazione nel testo normativo.

▶▶ Capitolo 2 - IL NUOVO REGIME DI TASSAZIONE IN SINTESI ◀◀	
SOGGETTI INTERESSATI	Il nuovo regime si applica alle persone fisiche: ➤ titolari di reddito di impresa (ditta individuale); ➤ soci di società di persone. Per poter optare per il regime di tassazione proporzionale occorre adottare il regime di contabilità ordinaria.
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE	Al regime si accede in base ad apposita opzione da parte dei contribuenti. L'opzione interessa solo l'impresa in contabilità ordinaria . Al momento attuale non sono conosciuti i termini e le modalità di esercizio dell'opzione che saranno stabiliti da un apposito decreto. Nemmeno è dato di sapere se l'opzione avrà una validità minima da rispettare ovvero sia valida sino a revoca.
DECORRENZA	Il nuovo regime è applicabile a partire dal periodo d'imposta 2008.
MISURA DELLA TASSAZIONE	Il reddito, qualsiasi sia il suo ammontare, è assoggettato a tassazione separata con aliquota fissa del 27,5% . Trattandosi di tassazione separata, il reddito imponibile inoltre non è soggetto alle addizionali locali (regionali e comunali).
CONDIZIONE PER BENEFICIARE DELLA TASSAZIONE SEPARATA	La tassazione con aliquota fissa del 27,50% è subordinata al fatto che il reddito della ditta individuale o della società non sia prelevato.



studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili



<p>EFFETTI SULLA DISTRIBUZIONE O PRELEVAMENTO DEGLI UTILI</p>	<p>In caso di successivo prelievo o distribuzione ai soci:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ il reddito già soggetto a tassazione separata del 27,5% concorre al reddito imponibile dell'anno nel quale è avvenuto il prelievo;➤ l'imposta del 27,5% si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti. <p>Tale circostanza determina la necessità di dover ricalcolare le tasse in via ordinaria, applicando le aliquote Irpef differenziate per scaglione di reddito.</p>
<p>LA FUORIUSCITA DAL SISTEMA</p>	<p>La fuoriuscita (revoca o cessazione) dal regime comporterà che tutti gli utili formati nel periodo di tassazione proporzionale si considereranno distribuiti. Da ciò consegnerà la necessità di ricalcolare le imposte in modo ordinario sull'intero importo degli utili esistenti al momento della fuoriuscita.</p>

La convenienza per esercitare l'opzione dovrà essere valutata con attenzione caso per caso considerando le molte variabili che potrebbero incidere sugli effetti (tra le quali l'incidenza, tra l'altro, delle spese deducibili dal reddito, della detrazioni per carichi familiari e delle eventuali esigenze di "prelievo" degli utili prodotti dall'azienda).

Occorrerà, quindi, non appena si conosceranno tutte le regole applicative del nuovo sistema, procedere ad una approfondita analisi della situazione dei soggetti potenzialmente interessati alla scelta.